

STATUTO ACCADEMIA DEL PORCELLINO

Organizzazione culturale di utilità sociale

ART.1

È costituita l'Associazione denominata come "Accademia del Porcellino", con sigla "A.d.P.".

ART.2

L'associazione ha sede legale in Via Alcide De Gasperi, 33 · 80133 Napoli. Il trasferimento della sede legale non costituisce modifica statutaria. Ai fini dell'attività dell'Associazione, l'anno sociale e finanziario decorreranno dal primo gennaio di ciascun anno, la durata è illimitata nel tempo.

ART.3

L'Associazione non ha fini di lucro, ma si basa su autofinanaziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati. L' A. d. P. potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L' A. d. P., ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal Comma 4 art. 87 Dpr. 22 dicembre 1986 n.917.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.4.

ART.4

Scopo preminente dell'Accademia del porcellino, è di perseguire esclusivamente finalità in attività nel settore della promozione del patrimonio artistico-ambientale, del turismo enogastronomico e dell'arte.

In particolare si propone di creare, approfondire e diffondere una vera e propria cultura delle eccellenze enogastronomiche regionali e italiane, affinchè possa nascere una vera e propria "educazione enogastronomica" per un consumo responsabile e di qualità dei prodotti della cultura contadina.

Di promuovere ed organizzare iniziative che, valorizzino artisticamente, culturalmente e turisticamente l'enogastronomia italiana, in modo particolare i prodotti della regione Campana e del Sud Italia.

Per raggiungere gli scopi sociali, l'A. d. P. organizzerà eventi, convegni, tavole rotonde, corsi di cucina, di apicoltura, di agricoltura biologica e dinamica, mostre mercato di prodotti enogastronomici italiani, e di ogni altro tipo, compresi corsi di formazione professionale.

Curerà la pubblicazione di libri, riviste, guide turistiche ed enogastronomiche, trasmissioni televisive e ogni altra iniziativa di comunicazione di massa.

Istituirà "premi" e riconoscimenti tendenti a valorizzare ogni tipo di attività e di ricerca collegata al turismo enogastronomico, alla cultura, all'ambiente, al patrimonio naturale ed artistico.

Gestisce in prima persona, iniziative anche economiche, che ritiene utili al proprio fine sociale, compresa la vendita per corrispondenza e l'e-commerce dei prodotti tipici di qualità, di tutte le micro, piccole e medie Aziende eno-gastronomiche, che associandosi e condividendo le finalità e scopi dell'A.d.P., avranno la possibilità di affidare, la gestione commerciale dei loro prodotti, al progetto "Natura di Qualità". Servizio ideato e creato dall'A.d.P., per far conoscere e diffondere sul Mercato Nazionale ed Internazionale le "Eccellenze eno-gastronomiche" di qualità. Potrà inoltre, creare su tutto il territorio nazionale ed estero "delegazioni accademiche" rappresentate da "Delegati Accademici", per divulgare l'eccellenze "enogastronomiche" italiane all'estero.

Di promuovere, in generale, la cultura del gusto e dunque il valore simbolico, identitario, relazionale, del vino del cibo e dell'arte culinaria in tutte le sue connotazioni, da quelle organolettiche a quelle storico ambientali.

In particolare, valorizzare le nostre tradizioni, attraverso visite, tour ed incontri ravvicinati, nei luoghi della produzione vitivinicola e agroalimentare, senza trascurare la ricerca storica, artistica ambientale e monumentale del territorio delle eccellenze. Di svolgere questo "viaggio "attraverso incontri, eventi, iniziative, itinerari di viaggio, che vedano intrecciarsi percorsi degustativi e performances artistiche (visite alle cantine con musica, danza, letture di brani letterari e/o poetici, mostre fotografiche, visita ai caseifici, frantoi, pastifici, etc.).

Potrà tutelare, approfondire e diffondere la "cultura enogastronomica", attraverso la ricerca sistematica di produttori ed operatori economici del settore, che possano sponsorizzare gli eventi e tutte le iniziative organizzate, per una maggiore diffusione e sensibilizzazione della missione e finalità sociali dell'Accademia.

Potrà creare un circuito di locali "raccomandati dall'Accademia del Porcellino", per presentare e promuovere i prodotti delle Aziende sponsor, attraverso menù degustativi, ed infine dare la possibilità di poter acquistare a prezzi promozionali i prodotti delle Aziende associate.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

ART.5

L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati, per offrire ai Soci proficue opportunità e facilitazioni.

ART.6

L'Accademia non svolge attività diverse da quelle istituzionali, di promozione del turismo "eno-gastonomico", della cultura e dell'arte, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità.

SOCI

ART.7

La quota associativa annuale sarà fissata, in seguitodal Consiglio Direttivo;

ART.8

Dell'Accademia del Porcellino possono far parte:

- a. tutti i cittadini Italiani che intendono impegnarsi personalmente, per il raggiungimento esclusivo dei fini previsti dal presente statuto;
- b. operatori economici dei settori interessati (Ristoranti, trattorie, alberghi, aziende agricole, commercianti, ecc.) che, intendono concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c. Associazioni o Enti che, condividono le finalità dell'Accademia.

In ogni caso la richiesta di iscrizione deve essere fatta per iscritto alla sede nazionale, direttamente, oppure tramite le "delegazioni accademiche", i "locali amici" o un altro socio già iscritto.

Su richiesta di un congruo numero di soci, può essere costituita una sede periferica denominata "delegazione accademica". L'ambito territoriale, la denominazione e il numero dei soci necessari saranno stabiliti di volta in volta dal Presidente nazionale sentito anche in modo informale il Consiglio d'Accademia.

Le sedi periferiche, nell'atto costitutivo devono dichiarare di approvare il presente Statuto e definire un proprio regolamento in armonia con quello approvato dalla sede nazionale.



ART.9

L'adesione all'Accademia è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

I soci si impegnano all'osservanza dello statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e a dare la loro collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Accademia del Porcellino

ART.10

Possono essere soci dell'Accademia del Porcellino, tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

I soci si dividono in:

- 1. Accademici Fondatori: sono i soci che hanno fondato l'Associazione, e ricoprono cariche sociali;
- 2. Accademici Sostenitori: sono i soci che, diffondono ed intensificano le attività dell'Associazione;
- 3. Accademici Ordinari: possono aderire all'Associazione tutti coloro che, maggiori di età, anche se stranieri, intendono svilluppare, attraverso le molteplici attività ed iniziative promosse dalla Associazione, l'interesse per l'enogastronomia, l'arte, la cultura ed il turismo;
- 4. Accademici ad Honorem: sono nominati dal "Consiglio direttivo d'Accademia" fra quelle persone che si sono particolarmente distinte per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

ART.11

Per conseguire la qualità di"Accademico Sostenitore" e Accademico Ordinario", si dovrà presentare domanda al Comitato Direttivo dell'Associazione e corrispondere le rette stabilite dal detto Comitato. L'adesione all'Associazione, fa acquistare al socio il diritto a partecipare, attraverso le quote contributive, a tutte le manifestazioni organizzate dall'Accademia.

ART.12

Tutti i soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, fatto salvo solo i soci minorenni, di intervenire con diritto di voto nelle assemblee. La notifica delle attività dell'associazione, può avvenire o attraverso invio all'associato di comunicazione scritta, o attraverso posta elettronica, o attraverso affissione delle informazioni nella bacheca dell'associazione stessa.

ART.13

Tutti i Soci, tranne i soci "Accademici ad Honorem", sono tenuti al pagamento di un contributo associativo annuo. L'ammontare del contributo associativo è determinato annualmente dal" Consiglio Direttivo D'Accademia". I nuovi associati dovranno pagare il contributo al momento in cui fanno domanda di adesione, l'anno sociale ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre, essi sono tenuti al pagamento della quota sociale entro il 30 gennaio di ogni anno. Gli associati, che non presentano per iscritto le proprie dimissioni entro la scadenza prevista, sono considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento del contributo associativo sopra descritto entro sei mesi dalla data di scadenza.

ART.14

La qualifica di socio si perde :

- Per decesso:
- Per dimissioni;
- Per esclusione a causa di comportamento contrario alle finalità dell'Associazione o di trasgressione alle norme
 contenute nello Statuto e nel regolamento. L'esclusione avviene per morosità quando il Socio ritarda per più di
 sei mesi il pagamento del con tributo sociale;



- L'esclusione o la riammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo d'Accademia a maggioranza dei suoi componenti. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato per iscritto all'associato dichiarato decaduto il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Presidente, mediante raccomandata inviata alla Sede dell'Associazione;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- in caso di totale non partecipazione attiva alle iniziative dell'associazione valutata dalconsiglio direttivo sulla base di indici oggettivi. Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.15

Gli organi dell'Accademia del Porcellino sono:

- 1. L'Assemblea congiunta dei soci;
- 2. Il Consiglio Direttivo;
- 3. Il Presidente;
- 4. Il Segretario tesoriere.

ART.16

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli aderenti. L'assemblea è presidenta dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

Dalle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, ed in esso devono essere riassunte, su richiesta, eventuali dichiarazioni degli associati e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art.17

L'Assemblea dei Soci, si riunirà nella Sede dell'Associazione, o altrove, su convocazione del Presidente. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro novanta giorni dalla fine dell'esercizio sociale, per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio concluso ed il bilancio preventivo per l'esercizio in corso. L'assemblea si ricompone su convocazione del Presidente, su domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione, avviene mediante comunicazione scritta, contenente i punti dell'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione e spedita almeno 10 gg. prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante affisso nella sede dell'Associazione.

ART.18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno due dei suoi componenti.

ART.19

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamete a maggioranza dei presenti.

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico finanziario dell'anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale;
- approva i regolamenti interni per lo svolgimento dell'attività dell'associazione;



 deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su tutto quanto altro ad essa demandato per legge o statuto;

È in facoltà dei Consiglieri di convocare, ascoltato il Presidente, l'assemblea straordinaria dei soci qualora lo ritenessero opportuno.

L'assemblea straordinaria, modifica lo statuto dell'associazione, con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati.

ART.20

Il Consiglio Direttivo:

L'Associazione è retta dal Consiglio Direttivo composto da sei soci fondatori. Tra i Soci fondatori saranno designati: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Tesoriere e tre Consiglieri, che, resteranno in carica 5 anni e le cariche sono gratuite.

Il Segretario-Tesoriere, sarà nominato tra i Consiglieri dal Direttivo.

ART.21

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, Vice Presidente e dal Segretario, che ricopre anche il ruolo del Tesoriere. A discrezione il numero dei membri del Consiglio Direttivo, può essere portato da tre a cinque ed anche di più, purchè in numero dispari. Le cariche sociali non danno di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

ΔRT 22

Il Consiglio direttivo, si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. (50+1 dei voti effettivi, o più in generale è quella costituita dal maggior numero dei voti).

ART.23

Al Consiglio direttivo, è affidata la direzione unitaria dell'Associazione e provvede:

a redigere i programmi dell'attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;

- a convocare l'Assemblea dell'associazione;
- a curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- a redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- a stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- a deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- a determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- a svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- a programmare ed organizzare conferenze,manifestazioni, corsi, stages ed eventi, per una maggiore e migliore diffusione della Associazione.

Il Consiglio delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni, autorizzandone di volta in Volta il Presidente. Il Consiglio delibera l'apertura e l'estinzione di conti correnti bancari da intestare all'Associazione, delegando di volta in volta il Presidente e il Segretario, che con firma congiunta e disgiunta possono prelevare le somme da conti correnti e ogni altro deposito o fare ogni altra riscossione a qualsiasi titolo, rilasciandone regolare quietanza. Gli stessi eseguono i pagamenti sociali.

ART.24

Al Presidente compete la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in Giudizio.



Sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, invece l'aggiornamento contabile, i registri contabili, ed al registro degli associati, provvederà il Segretario tesoriere, appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Presiederà il Consiglio Direttivo e compirà tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ed anche quelli di straordinaria amministrazione aventi carattere di urgenza.

In caso di assenza o impedimento lo sostituirà il Vicepresidente.

ART.25

Il Segretario tesoriere compila i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo, custodisce gli atti, amministrerà la gestione finanziaria dell'Associazione nell'ambito dello statuto e nei limiti delle spese stanziate nel bilancio, sovraintende allo svolgimento delle varie attività per l'attuazione delle finalità sociali.

I Consiglieri avranno il compito di sorvegliare l'attività del Segretario tesoriere.

ART.26

Dimissioni: Il Presidente, il Segretario tesoriere ed i Consiglieri, hanno facoltà di dimettersi senza tuttavia perdere la qualifica disocio fondatore. La carica vacante sarà ricoperta da uno dei soci fondatori, nominato dal Direttivo. Qualora un socio fondatore si dimettesse dall'Associazione il suo posto, nel consiglio sarà preso da un socio sostenitore, nominato per cooptazione dai restanti soci fondatori.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.27

L'Associazione Accademia del Porcellino, nello svolgimento della propria attività, opera per mezzo delle seguenti entrate:

- dalle quote ordinarie e straordinarie degli associati;
- dai contributi statali;
- dai contributi di persone fisiche;
- dai contributi di Enti o di Istituzioni pubbliche;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- da ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;
- · da rendite patrimoniali;
- da proventi derivanti da proprie iniziative di autofinanziamento da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi,erogazioni e lasciti diversi da parte di enti pubblicie privati o persone fisiche.

ART.28

Il patrimonio è formato:

- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati, chepotranno essere richieste in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- dai contributi di enti pubblici e da altre persone fisiche o giuridiche;
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciati;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- da residui attivi.

ART.29

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all' Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, c e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.



SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART.30

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,l'associazione tiene i libri dei verbali delle Adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio direttivo, nonché il libro degli Aderenti all'Associazione. I libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

ART.31

Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio direttivo entro il entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile successivo. Il rendiconto economico/finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività diretta mente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART.32

La gestione dell'Associazione sarà controllata da un Collegio dei Revisori, costituito datre membri, eletti annualmente dall' Assemblea dei soci. I Revisori accerteranno la regolarità della contabilità sociale, redigeranno una relazione annuale, potranno verificare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

ART.33

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.34

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da assemblea straordiaria appositamente convocata, valida con la presenza di almeno dei 3/4 degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti sia in prima, che in seconda convocazione.

ART.35

In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non Lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.36

La decisione su qualsiasi controversia che, potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle, che per legge non sono compromissibili con Arbitri, sarà deferita al giudizio di tre



arhitri di cui due da nominarsi da ciascuna dell	e parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di man-
cato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà nomina del terzo arbitro.	il Presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la
	ART.37
Per tutto quanto non previsto espressamente	dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

